



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DECRETO  
ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE SEDI  
A.A. 2019/2020  
Università Telematica "Universitas MERCATORUM"

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" ed, in particolare, l'articolo 11, comma 1, secondo il quale l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e delle attività formative è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", con particolare riferimento agli articoli 5, recante delega al Governo in materia di interventi per la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, e 6, attinente alle convenzioni tra atenei e enti di ricerca aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di professori e ricercatori;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2014, recante "Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2014;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che, con apposite deliberazioni, le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, e il comma 3 il quale dispone che l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, recante "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, 509";

VISTI i decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a) D.M. 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale" e successive modificazioni; b) D.M. 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di lauree universitarie" e successive modificazioni; c) D.M. 25 novembre 2005 recante "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza", come modificato dal D.M. 5 aprile 2007; d) D.M. 19 febbraio 2009,



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

relativo alla "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie"; e) D.M. 8 gennaio 2009, concernente "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie"; f) D.I. 2 marzo 2011, recante "Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02"; g) DM 30 settembre 2015, recante "Determinazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza";

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'articolo 2, commi 138- 142, che istituisce l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, prot. n. 6, riguardante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, prot. n. 635, recante la definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016/2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTI i pareri resi dal CUN per i corsi di nuova istituzione nell'a.a. 2019/2020 e per le modifiche sostanziali dei corsi di studio già accreditati nel precedente anno accademico;

VISTI i pareri espressi dall'ANVUR numero 124 del 22 maggio e numero 137 del 5 giugno 2019, nonché il decreto del Presidente dell'ANVUR n.8 del 13 giugno 2019, relativi all'accREDITAMENTO dei corsi di studio e delle relative sedi dell'Università Telematica "Universitas MERCATORUM";

VISTA la nota del 26 giugno 2019, prot. n. 1699, con la quale la predetta Università ha comunicato l'adozione del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza;

DECRETA

Art.1

1. Sono accreditati presso l'Università Telematica "Universitas MERCATORUM" dall'a.a. 2019/2020 per un triennio i seguenti corsi di studio di nuova attivazione nelle relative sedi:

L-3	Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema - ROMA
L-4	Design del prodotto e della moda - ROMA
L-12	Lingue e mercati - ROMA
L/GASTR	Gastronomia, ospitalità e territori - ROMA



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Art.2

1. Per le motivazioni espresse dall'ANVUR nel parere di cui alle premesse, non è accreditata per l'a.a. 2019/2020 presso l'Università Telematica "Universitas MERCATORUM" la seguente proposta di nuovo corso di studio:

LM-31 Ingegneria gestionale - ROMA

Art.3

1. Sono approvate le integrazioni del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Telematica "Universitas MERCATORUM" per quanto riguarda l'istituzione dei suddetti corsi di studio. Il Magnifico Rettore dell'Università Telematica "Universitas MERCATORUM" provvederà ad emanare con proprio decreto le citate integrazioni al Regolamento didattico di Ateneo.

IL MINISTRO

On.le Prof. Lorenzo Fioramonti